

LAVOROdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Dal 1.07 al via l'assegno temporaneo per i figli minorenni***Già possibile la presentazione telematica della domanda.*

Dallo scorso 1.07.2021 è possibile presentare telematicamente la domanda per ottenere l' **assegno mensile per figli minori** di cui al D.L. 8.06.2021, n. 79. Le disposizioni attuative sono giunte con il messaggio Inps 22.06.2021, n. 2371.

Trattasi di un importo che va da un minimo di **30 euro mensili**, fino a **217,80 euro** (con maggiorazione di 50 euro in caso di disabilità) per ciascun figlio minorenne e che viene accreditato sul conto corrente indicato nella domanda del genitore richiedente.

Le **condizioni** per fruirne sono: essere in possesso di un ISEE in corso di validità di massimo 50.000 euro; essere cittadino italiano o UE o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età; essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

La domanda può essere presentata **fino al 31.12.2021** attraverso: il sito dell'Inps inserendo le proprie credenziali (PIN, o SPID o CIE 3.0 o CNS); Contact center integrato (numero verde 803164 o 06164164); gli istituti di patronato. Le domande presentate **entro il 30.09.2021** implicheranno la **corresponsione delle mensilità arretrate** di luglio-agosto-settembre, invece la domanda presentata dopo tale data comporterà la fruizione dell'assegno a partire dalla mensilità in cui viene presentata, quindi per esempio se presentata in ottobre l'assegno verrà corrisposto per ottobre e i mesi a seguire, senza alcun recupero dei mesi pregressi.

Sono compatibili con questo assegno : l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (art. 65 L. 448/1998); l'assegno di natalità; il premio alla nascita; il fondo di sostegno alla natalità; le detrazioni fiscali di cui all'art 12 del Tuir (950 euro per ciascun figlio o 1.220 se inferiore a 3 anni e le maggiorazioni per più di 4 figli); il reddito di cittadinanza (fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità). Il limite complessivo di spesa per l'anno 2021 è di **1,58 miliardi di euro** .

L'assegno **non concorre alla formazione del reddito** .